

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Regione Lombardia, di seguito denominata REGIONE, rappresentata da Paolo Mora, in qualità di Direttore Generale della D.G. Formazione e Lavoro, nato a Varese il 15/04/1966, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lombardia

E

Ordine degli Avvocati e di Milano, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia n. 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, Avv. Vinicio Nardo, nato a Vibo Valentia il 30/11/1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine.

E

Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, di seguito denominata UNIONE LOMBARDA con sede legale in via Freguglia, 1, 20122 Milano rappresentata dal Presidente Angelo Proserpio, nato a Milano il 20/04/1946, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Lombarda

E

Consigliere di parità regionale della Lombardia, Anna Maria Gandolfi, nata a Barbariga il 3/06/1952, e Valeria Gerla, nata a Milano il 8/12/1976, domiciliate per la carica presso la sede della D.G. Formazione e Lavoro di Regione Lombardia

PREMESSO

che, con Legge n. 4 del 15 gennaio 2021, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 che riconosce la violenza e le molestie nel mondo del lavoro quali abuso o violazione (anche potenziali) dei diritti umani, minaccia alle pari opportunità e, pertanto, inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso;

che con la Legge n. 77 del 27 giugno 2013, l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma a Istanbul l'11 maggio 2011, che prevede all'art. 15 il rafforzamento di un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime;

che il D.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" assegna alle Consigliere e ai Consiglieri di parità la funzione di intraprendere ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non

discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

- promozione di progetti di azioni positive, nonché di attività di informazione e formazione sui temi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;
- facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.

che la Consigliera Nazionale di Parità ha stipulato il 22 giugno 2017 con il Consiglio Nazionale Forense un protocollo d'intesa, tuttora in vigore, finalizzato a:

- favorire il giusto accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni;
- promuovere una strategia integrata di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, nonché favorire l'emersione del fenomeno della discriminazione attraverso un monitoraggio dei procedimenti per i diversi fattori di discriminazione;
- creare una short list di avvocati/e formati nella tutela delle vittime di discriminazione nel mondo del lavoro;

che, come richiamato all'art. 1 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*), Regione Lombardia, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:

- pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale;

che gli Avvocati e le Avvocate, in conformità con quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) assolvono alla funzione di garantire al cittadino e alla cittadina l'effettività della tutela dei diritti, e che, ai sensi della richiamata legge 247/2012, l'Ordine:

- è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, con la finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale;
- ha, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni;
- organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

- vigila sulla condotta degli iscritti;
- promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti;

che, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 fra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, è costituita l'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (ULOF) che provvede alla consultazione, tra tutti i Consigli dell'Ordine che ne fanno parte, su temi e problemi di interesse professionale, al fine di assumere intese e deliberazioni che consentano unità di comportamento e di indirizzi, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli, di promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale con funzione anche di interlocuzione con le Regioni, gli Enti locali e le Università;

CONSIDERATO

che, per l'attuazione dei richiamati principi e finalità di cui alla legge regionale n. 11/2012, la Regione persegue, tra gli altri obiettivi, la promozione in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

che, nel quadro delle iniziative della Regione di cui all'art. 3 della l.r. n. 11/2012, è prevista la possibilità di stipulare protocolli d'intesa con i soggetti che operano nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza, e in particolare con gli ordini degli avvocati, per agevolare l'assistenza legale a favore delle donne vittime di violenza;

che il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023", approvato in data 25/02/2020 con D.C.R. n. 999, al punto 2.3.4 Priorità 3 - "Garantire un'adeguata formazione delle professionalità che a diverso titolo intercettano le donne vittime di violenza", prevede che Regione Lombardia, in continuità con quanto realizzato negli ultimi anni, garantisca una formazione specifica agli operatori, ivi compresi avvocati, che entrano in contatto con le donne vittime di violenza sul tema delle discriminazioni dirette e indirette, delle molestie, delle molestie sessuali e dei ricatti sessuali nei luoghi di lavoro, di cui agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), in modo da favorire il riconoscimento e l'emersione di tali fenomeni;

tutto ciò premesso e considerato,

le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente protocollo.

Art. 2 Finalità

Il presente protocollo promuove, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 e dell'art. 8 della l.r. 11/2012, la collaborazione tra la Regione Lombardia, la Consigliera di parità regionale, l'Ordine degli

Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati per la realizzazione di percorsi formativi in materia di diritto antidiscriminatorio di genere, finalizzato a creare una short list di avvocate/i dotate/i di specifiche competenze ed esperienze nel campo della tutela contro la discriminazione di genere nel mondo del lavoro, che possano offrire il proprio servizio e le proprie competenze sul territorio della Regione, sia alle donne vittime di discriminazioni, sia agli uffici delle Consigliere di parità regionali e provinciali;

Art. 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori

Le parti si impegnano a sviluppare e promuovere congiuntamente attività miranti a istituire un'offerta formativa professionalizzante il cui fine è fornire alle/gli avvocate/i partecipanti un'adeguata preparazione per:

- riconoscere il fenomeno della discriminazione di genere nel mondo del lavoro ed elaborare strategie per evitarne le ulteriori conseguenze lesive;
- offrire un'adeguata assistenza legale a partire dal momento della segnalazione del caso e nelle successive eventuali fasi processuali;
- essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Art. 4

Impegni della Regione Lombardia

La Regione Lombardia riconosce un contributo economico per la realizzazione dei percorsi di formazione professionalizzanti, così come previsti dall'art. 6 del presente protocollo.

Art. 5

Impegni della Consigliera di parità regionale

La Consigliera di parità regionale assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione delle azioni previste dall'art.6 del presente protocollo.

Art. 6

Impegni dell'Ordine degli Avvocati di Milano

In collaborazione con gli Ordini forensi del territorio lombardo, Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'Ordine degli Avvocati di Milano si impegna a:

- a) istituire un *Gruppo di lavoro* composto da rappresentanti della Regione Lombardia, dell'ufficio della Consigliera di parità regionale e dell'Ordine degli Avvocati di Milano per la pianificazione e programmazione delle azioni;
- b) organizzare n. 1 convegno preliminare sul tema della discriminazione di genere in ambito lavorativo, al fine di sensibilizzare gli/le iscritte agli ordini forensi lombardi sul tema e promuovere la partecipazione ai percorsi formativi promossi con il presente protocollo;
- c) realizzare nel biennio 2022-2023 almeno 8 corsi di formazione che coinvolgano tutti/e gli/le iscritte agli ordini forensi lombardi, la cui durata e contenuti saranno approvati dall'ufficio della Consigliera di parità regionale nel rispetto del Protocollo Nazionale menzionato in premessa;

Art. 7

Contributi concedibili

La Regione riconosce all'Ordine un contributo complessivo di € 60.000,00 (sessantamila) ripartiti in 3 annualità a copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle attività così come indicate all'art. 6 del presente protocollo.

Art. 8

Tempistica

I percorsi formativi e le altre attività indicate all'art. 6 dovranno essere realizzati entro e non oltre il 30 novembre 2023. Le spese dovranno essere sostenute e rendicontate nei trenta giorni successivi, secondo le modalità previste all'art. 9 del presente protocollo.

Art. 9

Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo regionale concesso all'Ordine verrà erogato in tre tranches:

- 1) per il 2021, euro 10.000 all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- 2) per il 2022, euro 20.000 a fronte della presentazione del progetto operativo da parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano, previa approvazione della Consigliera di parità regionale;
- 3) per il 2023, euro 30.000 alla conclusione delle attività di cui all'art. 6 della presente intesa, realizzate nell'anno 2022/2023, previa approvazione della relazione finale e della verifica della relativa rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 10

Rendicontazione delle spese sostenute

La Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e a liquidare il saldo entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute.

Sulla base delle azioni realizzate, l'Ordine presenterà una relazione finale che evidenzierà, in coerenza con le attività previste, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegnerà la documentazione predisposta da Regione Lombardia e in particolare:

1. l'elenco delle spese sostenute;
2. i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
3. i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e il relativo *curriculum vitae* dei soggetti incaricati;
4. i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
5. copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

L'Ordine invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto e comunque non oltre il 30 dicembre 2023.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida adottate dalla Direzione Generale regionale competente e la

documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

La Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica approvata.

La Regione monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

Art. 11 Revoche

Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l'impossibilità di svolgere e completare il percorso formativo, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca disporrà l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire verrà calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti.

Ogni modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Milano,

per la Regione Lombardia

Il Direttore Generale

Paolo Mora

per le Consigliere di parità regionali

La Consigliera di parità effettiva

Anna Maria Gandolfi

La Consigliera di parità supplente

Valeria Gerla

per l'Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente

Vinicio Nardo

per l'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente

Angelo Proserpio